

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****165 / 2024 del 09/04/2024****Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN  
AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA)**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA)

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**VISTO** che AREU:

- coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOEU), l'attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extra ospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
- favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
- promuove, ove possibile, l'instaurarsi di collaborazioni con Enti Pubblici per favorire progetti futuri;
- garantisce, inoltre, l'operatività dei Call Center Laici del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
- ha il compito, tra gli altri, di promuovere il sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale, implementando e rendendo omogeneo il soccorso in emergenza urgenza extraospedaliera, obiettivo che viene realizzato anche mediante l'individuazione di strategie formative necessarie a qualificare in modo uniforme e mirato le attività da svolgere;

**VISTO** altresì che, la Società Esercizi Aeroportuali (SEA):

- ha realizzato e gestisce, ai sensi della Legge del 18/4/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione del 7/5/1962 n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo Stato, così come indicata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4/9/2001, gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto dalle Leggi n. 194/62 e n. 449/85 lo status di aeroporti privati (ex artt. 704 – ora 694 e segg. C.N.) fino al 4/5/2041;
- ai sensi della suddetta Convenzione, all'art. 4 punto c.6), tra i compiti, si prevede che la stessa in qualità di gestore, "... assicura ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale";
- deve assicurare sugli aeroporti, dalla stessa gestiti, ogni servizio utile a tutta l'utenza aeroportuale, con particolare attenzione alle necessità sanitarie e di emergenza;

**RILEVATO** che SEA gestisce le attività legate all'aggiornamento del Piano di Emergenza Aeroportuale in sinergia e in raccordo con l'assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale e contribuisce all'organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenze aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero 118 regionale;

**DATO ATTO** che AREU:

- è l'unico soggetto, ex art. 16 della Legge Regionale n. 33/2009 demandato a coordinare, in Regione Lombardia, l'attività relativa al soccorso sanitario primario extra ospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
- presta la suddetta attività di soccorso attraverso l'ausilio di personale medico, infermieristico, tecnico dipendente dalle Aziende Sanitarie pubbliche convenzionate – sia dipendente o volontario di Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Enti – competente e adeguatamente formato;
- possiede strutture tecnico-organizzative e mezzi adeguati all'erogazione del servizio;
- è un'Agenzia in grado di erogare specifici percorsi formativi altamente professionalizzanti, tramite i propri professionisti formatori, esperti nell'ambito dell'emergenza urgenza e nella gestione degli eventi maggiori/catastrofici e/o maxiemergenze;
- possiede i requisiti necessari per la realizzazione degli eventi formativi rivolti a personale sanitario/tecnico/laico ed è in grado di sostenerne la realizzazione mettendo anche a disposizione adeguati ambienti, aree e idonee dotazioni di materiale didattico (simulatori avanzati);

**PRESO ATTO** che:

- AREU, con nota Prot. n. 28168 del 12.12.2023 ha manifestato il proprio interesse a rinnovare l'accordo per il supporto tecnico-operativo in ambito sanitario presso gli Aeroporti milanesi di Linate e Malpensa;
- SEA, con nota Prot. n.9622 del 02/04/2024 ha trasmesso a questa Agenzia l'accordo con i relativi allegati, debitamente sottoscritti dal proprio Legale Rappresentante

**TENUTO CONTO** che SEA ha confermato la disponibilità a rimborsare ad AREU gli oneri economici sostenuti a fronte dell'attività svolta, compresi gli oneri connessi agli specifici percorsi formativi che vengono di volta in volta concordati e approvati, in base alle esigenze, previa accettazione scritta tra le Parti;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, l'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante del presente provvedimento, tra AREU e SEA per servizi di supporto tecnico-operativo in ambito sanitario;
2. di dare atto che il citato accordo disciplina il contratto di prestazione dei servizi sanitari e tecnici operativi erogati in ambito extra ospedaliero durante le attività legate:

- all'aggiornamento del Piano di Emergenza aeroportuale in sinergia e in raccordo con l'assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
  - al contributo nell'organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenza aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero<sup>118</sup>;
  - a eventuali altri sporadici interventi e/o pareri espressamente richiesti da SEA esclusivamente in relazione alle problematiche sanitarie e di emergenza aeroportuale;
  - a specifici percorsi formativi nell'ambito dell'emergenza-urgenza, per operatori sanitari e no, volti a garantire la sicurezza nella gestione delle emergenze medico-traumatiche.
3. di stabilire che l'accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, fino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
  4. di dare atto che, a fronte dei servizi resi e delle attività di volta in volta svolte da AREU, SEA corrisponderà ad AREU un importo annuale stimato e quantificato in euro 10.000,00 (al netto dell'IVA), per un totale di €12.200 per entrambi gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l'esecuzione dell'accordo;
  5. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi effettivamente sostenuti da AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati da AREU e contabilizzati nel Bilancio sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
  6. di dare atto che gli oneri connessi agli specifici percorsi formativi, attivati in base alle esigenze di SEA, verranno, previa presentazione di apposito preventivo, di volta in volta concordati e approvati previa accettazione scritta e contabilizzati nel Bilancio dell'Agenzia al conto n. 30.10.31.20 (ricavi per formazione a privati);
  7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
  8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web di AREU di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
  9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

## ACCORDO PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO TRA

La **Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A.** con sede in Segrate – Aeroporto di Milano Linate, capitale sociale euro 27.500.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 93894 (Tribunale di Milano), Codice Fiscale e P.IVA n. 00826040156, in persona del Responsabile Procurement Staff e-Business Related, Dott.ssa Paola Passaretti agente in forza dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso S.E.A., di seguito "SEA".

### E

l'**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU**, con sede Legale in Viale Monza n. 223 – 20126 (MI) e Sede Amministrativa in Via Alfredo Campanini n. 6 – 20124 (MI), C.F./P.IVA 11513540960, in persona del Dott. Massimo Lombardo, Direttore Generale pro tempore, agente in forza dei poteri conferitigli, di seguito definita: "AREU", ed entrambe congiuntamente definite: "Parti".

### PREMESSO CHE AREU:

AREU è un'Agenzia sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:

- è disciplinata dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivata dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
- presta il predetto soccorso attraverso l'utilizzo di mezzi su gomma [Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA1- MSA2 (automediche) e Mezzi di Soccorso di Base – MSB (autoambulanze)] e su ala rotante (elicotteri HEMS - Helicopter Emergency Medical Service);
- coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l'attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extra ospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
- favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
- promuove, ove possibile, l'instaurarsi di collaborazioni con Enti Pubblici per favorire progetti futuri;
- garantisce, l'operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
- ha il compito, tra gli altri, di promuovere il sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale, implementando e rendendo omogeneo il soccorso in emergenza urgenza extraospedaliera, obiettivo che viene realizzato anche mediante l'individuazione di strategie formative necessarie a qualificare in modo uniforme e mirato le attività da svolgere.

SEA ha realizzato e gestisce, ai sensi della Legge del 18/4/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione del 7/5/1962 n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo Stato, così come novata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4/9/2001, gli aeroporti di Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto dalle Leggi n. 194/62 e n. 449/85 lo status di aeroporti privati (ex artt. 704 - ora 694 e segg. C.N.) fino al 4/5/2041;

Ai sensi della suddetta Convenzione, all'art. 4 punto c.6), tra i compiti del gestore SEA rientra il seguente: *“assicura ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale”*;

SEA manifesta, pertanto, la necessità di usufruire della collaborazione di AREU, quale amministrazione pubblica preposta in Regione Lombardia all'erogazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza in ambito extra ospedaliero, presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;

AREU, tramite i propri professionisti Formatori, esperti nel metodo e nei contenuti, nell'ambito dell'emergenza urgenza e nella gestione degli eventi maggiori/catastrofici e/o maxiemergenze, è in grado di erogare specifici percorsi formativi altamente professionalizzanti;

AREU dichiara che:

- tutto il personale – sia medico, infermieristico, tecnico dipendente delle Aziende Sanitarie pubbliche convenzionate – sia dipendente o volontario di Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Enti – è competente e adeguatamente formato;
- le proprie strutture tecnico-organizzative ed i mezzi impiegati sono adeguati all'erogazione del servizio;
- di possedere i requisiti necessari per la realizzazione degli eventi formativi richiesti rivolti a personale sanitario/tecnico/laico e di essere idonea a sostenere la realizzazione degli stessi, mettendo anche a disposizione adeguati ambienti, aree e idonee dotazioni di materiale didattico (simulatori avanzati);
- di prestare la propria attività nel pieno rispetto di tutte le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia sanitaria;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le Leggi, Regolamenti, Convenzioni ed Ordinanze che disciplinano le attività sugli aeroporti di Milano, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi di SEA verso l'Amministrazione dello Stato italiano per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale;

Dato atto che:

- risulta interesse di SEA assicurare sugli aeroporti dalla stessa gestiti ogni servizio utile a tutta l'utenza aeroportuale, con particolare attenzione alle necessità sanitarie e di emergenza;
- a seguito dei contatti già intercorsi, le Parti hanno manifestato la propria disponibilità per addvenire alla sottoscrizione del presente Contratto al fine di soddisfare pienamente e in sinergia tutte le attività correlate al definitivo assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
- SEA, pertanto, si è mostrata disponibile a rimborsare ad AREU gli oneri economici dalla stessa sostenuti, come meglio definito di seguito nel dettaglio all'art. 4;
- il presente Contratto risulta a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice civile italiano;
- AREU è stata messa da SEA a conoscenza delle norme e disposizioni in vigore in aeroporto per l'espletamento dei servizi al pubblico, anche mediante la consegna del documento “mappatura dei rischi per aree omogenee”;

- le Parti si impegnano a effettuare eventuali incontri periodici per un puntuale momento di verifica e reciproco confronto;

tanto premesso, tra le Parti come sopra individuate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Art. 2 - OGGETTO**

Costituiscono oggetto del presente Contratto la prestazione di servizi sanitari e tecnico-operativi erogati in ambito extra ospedaliero con particolare riferimento:

- alle attività legate all'aggiornamento del Piano di Emergenza aeroportuale in sinergia e in raccordo con l'assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
- al contributo nell'organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenza aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero 118;
- ad eventuali altri sporadici interventi e/o pareri espressamente richiesti da SEA esclusivamente in relazione alle problematiche sanitarie e di emergenza aeroportuale;
- a specifici percorsi formativi nell'ambito dell'emergenza-urgenza, per operatori sanitari e no, volti a garantire la sicurezza nella gestione delle emergenze medico-traumatiche.

### **Art. 3 - DURATA**

Le Parti convengono che il presente Contratto produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo. Sono fatti salvi, per effetto, tutti i pregressi rapporti intercorsi a decorrere da tale data.

Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

### **Art. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

A fronte dei servizi resi e delle attività di volta in volta svolte da AREU ai sensi del presente Contratto, SEA corrisponderà ad AREU un importo massimo annuale stimato e quantificato, escluso qualsiasi intervento formativo richiesto da ritiene straordinario, di euro 10.000,00 al netto dell'IVA, per entrambi gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l'esecuzione del presente Contratto, ovvero a copertura dei costi sostenuti per prestare i seguenti servizi:

- assistenza a esercitazioni, eventi e manifestazioni, secondo quanto determinato a seconda dei casi, nel modulo n. 40/41 di AREU, allegato alla presente;
- altre forme di collaborazione rese da personale di AREU nei confronti di SEA.

Qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e qui concordato tra le Parti non

dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del presente Contratto.

Qualora SEA intenda attivare specifici percorsi formativi nell'ambito dell'emergenza-urgenza, per gli operatori sanitari e non sanitari, AREU presenterà apposito preventivo, che verrà di volta in volta concordato e approvato previa accettazione scritta dalla S.C. Formazione di AREU.

S.E.A. potrà richiedere per iscritto e ottenere da AREU, in dettaglio e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono ogni fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. - Aeroporto Milano Linate - 20054 SEGRATE (MI) – Codice fiscale/partita IVA 00826040156 – Codice Univoco: 4TD21X6

Le stesse dovranno essere precedute da emissione di ordine nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale su NSO.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Si informa che SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche con il seguente Codice destinatario o PEC: 4TD21X6 legale@pec.seamilano.eu.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell'Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, secondo le specifiche indicate nell'allegato.

Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica rimarrà attivo per l'invio delle fatture in pdf l'indirizzo mail: "fornitori.fatturepassive@seamilano.eu".

Il pagamento degli importi dovuti avverrà a 60 giorni data fattura, fine mese.

I pagamenti saranno effettuati obbligatoriamente tramite pagamento della ricevuta PagoPA entro la scadenza di validità della stessa. La Committente procederà direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per verificare la regolarità contributiva del Fornitore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia dipendenti è tenuto alla compilazione dell'Allegata dichiarazione, impegnandosi all'aggiornamento in caso di variazione di questo stato. In caso di ritardato di pagamento verrà corrisposto il solo tasso legale di interesse vigente pro tempore.

È vietata qualunque cessione del presente contratto, nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.

È vietato qualunque mandato all'incasso non riconosciuto e autorizzato dalla Committente.

È vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti.

## **Art. 5 – REGIME FISCALE E TRIBUTI**

Il corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro sarà assoggettato alla disciplina prevista

dal D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. SEA rientra nell'ambito di applicazione della normativa estensiva dello split-payment IVA. Pertanto, tutte le fatture; fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa, emesse con addebito dell'IVA dovranno riportare l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72".

#### **Art. 6 - ADEMPIMENTI A CARICO DI AREU**

Sono da intendersi a carico di AREU i seguenti oneri e obblighi:

- provvedere all'esecuzione delle attività concordate, tramite l'impiego di professionisti di comprovata esperienza e debitamente formati, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati da AREU dell'esecuzione e SEA;
- rispettare ogni disposizione di Legge, Ordinanza o Regolamento vigente che disciplini le attività negli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
- inviare a SEA, a richiesta, una reportistica dei servizi periodicamente eseguiti;
- rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A. (Sistema di Gestione Ambientale), connesse con le attività oggetto del presente Contratto, pubblicate sul sito istituzionale di SEA (<http://www.seamilano.eu/it/sostenibilita/sostenibilita-socioeconomica/fornitori>) e costituenti parte integrante del presente Contratto;
- segnalare qualsiasi sanzione interdittiva che comporti la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14.1, D. Lgs. n. 81/08;
- adempiere a qualsiasi altro obbligo, anche se non espressamente citato, previsto e necessario per eseguire la prestazione dei servizi concordati nel presente atto a perfetta regola d'arte.

#### **Art. 7 - SEGNALAZIONI**

È facoltà di SEA comunicare ad AREU eventuali segnalazioni relative alla qualità dei servizi resi per le verifiche ed eventuali azioni di competenza.

#### **Art. 8 - PERSONALE**

AREU dovrà osservare tutte le norme, le prescrizioni di legge e di regolamenti, nonché le disposizioni relative al rapporto di lavoro.

#### **Art. 9 - ONERI DI STIPULA**

Si intendono a carico di SEA tutti gli oneri e le spese sostenute per la stipulazione, l'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo, la scritturazione e la registrazione del presente Contratto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 10 - RAPPRESENTANTE DI SEA**

SEA comunicherà ad AREU il nominativo del proprio rappresentante che sarà il referente per l'esecuzione del presente Contratto. Detto rappresentante potrà essere sostituito, previa comunicazione scritta ad AREU, senza ulteriori formalità. In particolare, il rappresentante SEA vigilerà affinché l'esecuzione del servizio avvenga in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.

### **Art. 11 - RAPPRESENTANTE DI AREU**

AREU comunicherà a SEA il nominativo del proprio rappresentante che sarà il referente per l'esecuzione del presente Contratto e che sarà investito di ogni potere per impegnare AREU e al quale faranno capo, per quanto di sua competenza, anche le responsabilità qui previste per AREU. Tale rappresentante potrà essere sostituito, previa comunicazione scritta a SEA, senza ulteriori formalità.

Detto rappresentante sarà responsabile dell'organizzazione del servizio e rappresenterà AREU nei confronti di SEA per tutti gli aspetti di carattere gestionale.

Tale rappresentante sarà in particolare responsabile:

- delle modalità del servizio reso da AREU;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio;
- della supervisione del servizio reso.

### **Art. 12 - RECESSO**

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento con un preavviso di sessanta giorni, qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, di rinunciare all'attività oggetto della presente Convenzione.

Tale decisione non produrrà a favore dell'altra parte alcun diritto a risarcimento danni e/o spese, ma solo il conguaglio del corrispettivo come sopra pattuito, parametrato al servizio reso sino al momento di efficacia del recesso.

La comunicazione scritta di recesso deve essere trasmessa esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per SEA: direzioneoperazioni@pec.seamilano.eu

### **Art. 13 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE**

SEA dichiara e dà atto:

- di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il "Modello 231");
- di aver nominato un organismo di vigilanza (di seguito l'"OdV") deputato a controllare l'osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari;
- di avere efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Modello 231 ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto Decreto.

Il Fornitore prende atto dell'adozione da parte di SEA del Modello 231, che sarà consultabile da parte del Fornitore sul sito SEA, al seguente link: (<http://www.seamilano.eu/it/governance/modello-organizzazionegestione>) e si impegna a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima

A tal fine Il Fornitore si impegna a:

- segnalare direttamente all'OdV eventuali violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate da SEA per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;
- ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o da parte dell'OdV. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi sopra previsti così come l'adozione da parte della medesima di comportamenti difformi a quanto stabilito nel Modello 231, SEA avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni, mediante lettera 8 raccomandata A/R contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio di tale diritto avverrà a danno del Fornitore addebitando a quest'ultimo tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, e sempre ferma restando a carico del medesimo Fornitore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza, nonché l'obbligazione di manlevare e tenere indenne SEA per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

#### **Art. 14 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione contenuto ne PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **Art. 15 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008**

Le Parti si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla sicurezza posti rispettivamente a proprio carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008, necessariamente prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 16 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Le parti dichiarano altresì di trattare i dati, con modalità manuali e/o automatizzate e adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione, nonché adempiere ai relativi obblighi di legge, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.

I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, Le Parti potranno affidare il le operazioni di trattamento derivanti dal presente accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, AREU ha accesso a dati personali di titolarità di SEA. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, SEU nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante specifico atto di nomina.

#### **Art. 17 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente Contratto, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 18 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si fa rinvio alle norme del Codice civile in quanto applicabili.

Il presente Contratto è stato liberamente negoziato dalle Parti;

#### **Art. 19- APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE**

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente atto e dai suoi allegati, che formano parte integrante del Contratto stesso. L'Appaltatore dovrà fornire accettazione dei contenuti del presente Contratto, inviando alla Committente la lettera allegata, sottoscritta dal legale rappresentante, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto costituirà, in ogni caso, incondizionata accettazione di tutte le clausole contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto

#### **Per S.E.A.**

Il Responsabile Procurement Staff e-Business Related, Dott.ssa Paola Passaretti (*firmato digitalmente*)

#### **Per AREU:**

Il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo (*firmato digitalmente*)





LISTINO 2022 - gli importi esposti in Euro rappresentano il costo medio regionale rilevato per ciascuna tipologia di servizio

<b>Codice Servizio</b>	<b>Descrizione servizio</b>	<b>Descrizione completa</b>	<b>Importo orario</b>	<b>Importo Minuto</b>
AREUMED	Solo Medico	(AREUMED) Solo Medico	65,10	1,09
AREUINF1	Solo Infermiere MSA1	(AREUINF1) Solo Infermiere MSA1	46,70	0,78
AREUINF2	Solo Infermiere MSA2	(AREUINF2) Solo Infermiere MSA2	40,00	0,67
AREUTEC	Solo Autista	(AREUTEC) Solo Autista	20,00	0,33
COORD01	Coordinamento Medico	(COORD01) Coordinamento Medico	65,10	1,09
COORD02	Coordinamento Infermiere	(COORD02) Coordinamento Infermiere	40,00	0,67
COORD03	Coordinamento Tecnico	(COORD03) Coordinamento Tecnico	20,00	0,33
EQUIPE01	Vlv+Medico+Infermiere+Autista (RISORSE AREU)	(EQUIPE01) Vlv+Medico+Infermiere+Autista (RISORSE AREU)	127,10	2,12
EQUIPE04	Vlv+Infermiere+Autista (RISORSE AREU)	(EQUIPE04) Vlv+Infermiere+Autista (RISORSE AREU)	68,70	1,15
EQUIPE08	Amb+Medico+Infermiere+2 Soccorritori (di cui 1 autista) (RISORSE AREU)	(EQUIPE08) Amb+Medico+Infermiere+2 Soccorritori (di cui 1 autista) (RISORSE AREU)	148,10	2,47
EQUIPE11	Amb+Infermiere+2 Soccorritori (di cui 1 autista) (RISORSE AREU)	(EQUIPE11) Amb+Infermiere+2 Soccorritori (di cui 1 autista) (RISORSE AREU)	89,70	1,50
EQUIPE15	Amb+2 Soccorritori (di cui 1 autista) (RISORSE AREU)	(EQUIPE15) Amb+2 Soccorritori (di cui 1 autista) (RISORSE AREU)	43,00	0,72
AGGIUNT1	Amb + 3 Soccorritori (di cui 1 autista)	(AGGIUNT1) Amb + 3 Soccorritori (di cui 1 autista)	56,81	0,95
AGGIUNT2	Amb + 2 Soccorritori (di cui 1 autista)	(AGGIUNT2) Amb + 2 Soccorritori (di cui 1 autista)	45,45	0,76
AGGIUNT4	3 Soccorritori appiedati	(AGGIUNT4) 3 Soccorritori appiedati	42,60	0,71
AGGIUNT5	2 Soccorritori appiedati	(AGGIUNT5) 2 Soccorritori appiedati	28,40	0,47
BICIMAN2	Bicicletta a due ruote (a pedalata manuale)	(BICIMAN2) Bicicletta a due ruote (a pedalata manuale)	19,00	0,32
BICIMAN3	Bicicletta a tre ruote (a pedalata manuale)	(BICIMAN3) Bicicletta a tre ruote (a pedalata manuale)	19,00	0,32
BICIASS2	Bicicletta a due ruote (a pedalata assistita)	(BICIASS2) Bicicletta a due ruote (a pedalata assistita)	21,00	0,35
BICIASS3	Bicicletta a tre ruote (a pedalata assistita)	(BICIASS3) Bicicletta a tre ruote (a pedalata assistita)	21,00	0,35
MOTO2	Motocicli a due ruote	(MOTO2) Motocicli a due ruote	37,00	0,62
MOTO3	Motocicli a tre ruote	(MOTO3) Motocicli a tre ruote	37,00	0,62
CICLI4	Quadricicli	(CICLI4) Quadricicli	37,00	0,62
PMA01	Utilizzo Posto Medico Avanzato	(PMA01) Utilizzo Posto Medico Avanzato	500,00	